



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Parere dell'organo di revisione sul REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1

Verbale n. 104 del 20 febbraio 2025

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Nuova IMU).

PREMESSA

L'anno duemilaventicinque il giorno venti del mese di febbraio, il Collegio dei Revisori del Comune di Rocca di Papa, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 maggio 2022, si è riunito in conferenza telematica, nelle persone di:

- Dott. Eugenio Colacicco – presidente;*
- Dott. Roberto Folletti – componente;*
- Dott. Loreto Di Pucchio – componente,*

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2025/13 del 18/02/2025, avente per oggetto: “Approvazione del nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU con decorrenza dal 1 gennaio 2025”, ai sensi 239, primo comma, lettera b) punto 7 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel), ricevuta a mezzo pec il 18 febbraio 2025, prot. AOO.c_h404.18/02/2025.0004067.

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 2025/13 presentata in data 18/02/2025, concernente l'approvazione e/o modifica del regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU),

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) ed istituiscono l'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU), disciplinata dai successivi commi dal 739 al 783.

Visto l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria.

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

2

Considerato:

- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul*

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che *la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.*
- *il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 settembre 2024, pubblicato in G.U. il 27/09/2024 n. 219 del 18 settembre 2024, con il quale viene integrato il decreto del 7 luglio 2024 relativamente all'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU);*

RISCONTRI

Rilevato:

- che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IMU si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta municipale propria (Nuova IMU) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;
- che il Decreto Ministeriale del 24/12/2024 ha prorogato al 28/02/2025 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- che, in forza dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160/2019, il presente Regolamento IMU avrà decorrenza dal 1° gennaio 2025;

3

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**;

- nel rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- che è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- che, in **materia di contenzioso**, il predetto Regolamento dispone che si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni;
- che è prevista l'applicazione dell'istituto dell'**accertamento con adesione** sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione del Regolamento che disciplina l'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU) composto di 27 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

Rocca di Papa, 20 febbraio 2025.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Eugenio Colacicco
Dott. Roberto Folletti
Dott. Loreto Di Pucchio

4

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.